

Repubblica Italiana del. n.16/2011/PAR

La Corte dei conti

in

Sezione regionale di controllo

per l'Abruzzo

nella Camera di consiglio del 28 marzo 2011

composta dai Magistrati:

Maurizio TOCCA Presidente

Giovanni MOCCI Consigliere (relatore)

Antonio MARRAZZO Consigliere

Andrea BALDANZA Consigliere

Oriana CALABRESI Consigliere

visto l'art. 100, comma 2 della Costituzione;

visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229/CP/2008 del 19 giugno 2008 (G.U. n. 153 del 2.07.08);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, relativa alle "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

vista la delibera della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009, n. 9 recante "Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo";

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite, del 26 marzo 2010, n. 8 recante "Pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva";

vista la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Riunite in sede di controllo, del 17 novembre 2010, n. 54;

visto il decreto n.1/2010 del 20/01/2010, così come modificato dal decreto n. 2/2010 del 24/05/2010 con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo;

vista la deliberazione del 15 dicembre 2010, n. 669/2010/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2011";

vista la nota prot. n. 231 del 15 febbraio 2011 (ns. prot. n. 250 del 16 febbraio 2011), con la quale il Sindaco del Comune di MONTEFERRANTE (CH) ha avanzato una richiesta di parere in ordine alla gestione diretta del servizio idrico integrato;

vista l'ordinanza n. 13/2011 del 21 marzo 2011, con la quale il Presidente della Sezione ha deferito la questione all'esame collegiale; udito il relatore, Cons. Giovanni MOCCI;

FATTO

Il Sindaco del Comune di Monteferrante (CH), con nota ricevuta da questa Sezione in data 16 febbraio 2011, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n.131, ha avanzato una richiesta di parere in merito alla attuazione della gestione diretta del servizio idrico integrato. Infatti, come previsto dall'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, l'Ente d'Ambito n. 6 del chietino, nel 2009 aveva autorizzato il Comune di Monteferrante ad esercitarne direttamente la gestione.

II Comune intenderebbe ora dare attuazione a quanto sopra indicato ma, secondo la propria interpretazione, la normativa successiva all'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ha modificato il predetto articolo, facendo venir meno il riferimento alla gestione diretta del Comune e, rientrando il servizio idrico integrato fra quelli a rilevanza economica, la disciplina della gestione sarebbe data dall'art. 23 bis della legge n. 166/2009, recentemente modificato.

Viene pertanto chiesto se, alla luce della normativa attuale "il Comune con popolazione fino a 1000 abitanti, che non intende aderire alla gestione unica, possa gestire direttamente il servizio in economia, essendo il valore dello stesso (euro 10.0000,00 circa) sotto la soglia fissata dall'Unione Europea".

DIRITTO

La richiesta di parere del Sindaco di Monteferrante deve ritenersi ammissibile, sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo, in quanto avanzata dall'organo di vertice dell'apparato comunale, ed inerente una materia di contabilità pubblica.

L'Amministrazione chiede di poter gestire direttamente il servizio idrico integrato in economia, utilizzando le proprie risorse e senza dover ricorrere a Società partecipate.

Dall'esame dell'art. 148, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, a fronte delle modifiche intervenute al predetto articolo, in effetti, non viene fatto espresso divieto a tale gestione diretta. Infatti all'art. 1, comma 2, del DPR n. 168 del 2010 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica ...) si evince che " con riguardo alla gestione del servizio idrico integrato restano ferme l'autonomia gestionale del soggetto gestore, la piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche, nonché la spettanza esclusiva alle istituzioni pubbliche del governo delle risorse stesse, ai sensi dell'articolo 15, comma 1- ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166". Le modifiche intervenute al citato comma 5, non hanno espressamente vietato che "l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato sia facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso dell'Autorità d'ambito competente". Peraltro, le Autorità d'Ambito sono in via di soppressione (legge 26

marzo 2010, n.42), ma sono state prorogate, al momento, al 31 marzo 2011 (decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio, n. 10).

Né il comma risulta espressamente abrogato dall'art. 23 bis della legge n. 166/2009, dove viene data la disciplina della gestione, mentre dall'esame del Regolamento, precedentemente citato, si può dire che c'è un rafforzamento dell'autonomia gestionale del soggetto gestore, tanto più nell' ipotesi in cui la gestione attiene a Comuni con popolazione sino a 1000 abitanti, inclusi nel territorio di comunità montane.

Nel merito, pertanto, ritenendo la norma tuttora vigente, la Sezione reputa che la gestione diretta del servizio idrico integrato, per i Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio di comunità montane, possa essere effettuato, previa, tuttavia, una valutazione di convenienza economica del servizio in tale forma, con il consenso dell'Autorità d'Ambito competente.

P.Q.M.

DELIBERA

che il caso sottoposto dal **Sindaco del Comune di Monteferrante (CH)** al parere della Sezione possa essere risolto alla stregua delle considerazioni sopra esposte.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Consiglio comunale di MONTEFERRANTE (CH).

Così deliberato a L'Aquila, nella Camera di consiglio del 28 marzo

2011.

L'Estensore II Presidente

F.to Giovanni MOCCI F.to Maurizio TOCCA

Depositata in Segreteria il 29/03/2011

IL Funz. Preposto al Servizio di Supporto

F.to Dott. Alfonsino MOSCA